

ARPA

Atti amministrativi

Questo giorno 10 (dieci) novembre 2010 (duemiladieci), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Approvazione schema di Protocollo d'intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;

PREMESSO:

- che l'Università di Bologna ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpa, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e della autonomia della ricerca;
- che Arpa ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con i singoli docenti vengano consolidati, al fine di ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con le funzioni proprie di Arpa;

PREMESSO INOLTRE:

- che in tale contesto con D.D.G. n. 43 del 24/05/2007 è stato approvato uno schema di Protocollo di Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, allegato alla medesima Deliberazione, per la realizzazione di una collaborazione nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
- che il suddetto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 13/06/2007, aveva validità di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione ed era rinnovabile previo accordo tra le parti;

CONSIDERATO:

- che gli Enti sottoscrittori hanno dimostrato interesse in ordine al rinnovo del Protocollo di Intesa sottoscritto, allo scopo del proseguimento della collaborazione tra i due Enti per la realizzazione di programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio, per la promozione e gestione di ricerca e innovazione attraverso progetti

specifici, per scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi, per proposte di stage e corsi formativi e per la collaborazione nella didattica, nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;

- che Arpa e l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna hanno concordato un nuovo schema di Protocollo di Intesa, finalizzato a meglio definire le modalità di collaborazione tra i due Enti;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;
- che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti;

CONSIDERATO:

- che sarà demandata a successivi specifici atti, da formalizzarsi da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia, la definizione dei contenuti e delle modalità di collaborazione, così come disciplinato all'art. 5 del Protocollo sub A);
- che le convenzioni da stipularsi in attuazione del Protocollo di cui trattasi dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;
- che le suddette convenzioni saranno oggetto di specifica approvazione con apposito atto adottato dai Direttori di Nodo coinvolti;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Dott.ssa Vanna Polacchini, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93, è la stessa Dott.ssa Vanna Polacchini, Direttore del Servizio Affari

istituzionali, Pianificazione e Comunicazione;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di una collaborazione nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previo accordo tra le parti;
3. di demandare a successivi atti di competenza dei Direttori di Nodo coinvolti l'approvazione di specifiche convenzioni per l'individuazione delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e delle attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to. Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof.. Stefano Tibaldi)

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ALMA MATER STUDIORUM -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E ARPA - AGENZIA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE**

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata “Università di Bologna”), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Ivano Dionigi o da suo delegato;

e

Arpa - Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito denominata Arpa), con sede in Bologna, Via Po n. 5, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Prof. Stefano Tibaldi;

nel prosieguo indicate singolarmente anche come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

Premesso:

- che l'Università di Bologna ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpa, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle libertà ed autonomie della ricerca;
- che l'Arpa ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con singoli docenti vengano consolidati ed ulteriormente sviluppati nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale rispondente ad una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolta dall'Università di Bologna con la funzione propria di Arpa in tema di ricerca applicata;

- che tra l'Università di Bologna e l'Arpa è già in atto una convenzione quadro, sottoscritta il 24/06/2004 per favorire lo svolgimento delle tesi di laurea e dei tirocini di studenti e neo laureati dell'Ateneo, presso le strutture dell'Agenzia stessa e presso tutte le Sezioni provinciali del territorio emiliano-romagnolo;
- che le Parti hanno sottoscritto in data 13 giugno 2007 un Protocollo d'Intesa che è scaduto e che si intende rinnovare con il presente atto;

Per quanto sopra premesso

Università di Bologna e Arpa, così come sopra rappresentate, convengono di stipulare il presente Protocollo di Intesa allo scopo di istituzionalizzare e promuovere ulteriormente la collaborazione tra i due Enti, anche in considerazione dei proficui rapporti già in essere tra Arpa e singole strutture scientifiche dell'Università di Bologna.

Art. 1

Le Parti si impegnano ad attivare strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione, finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione.

Art. 2

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a) programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio;
- b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;

- c) promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici;
- d) elaborazione di proposte di stage e accoglimento da parte di Arpa di studenti in tirocinio curriculare e tesi di laurea o di neo laureati in tirocinio post lauream, secondo le modalità previste dalla convenzione quadro citata nelle premesse, nell'ottica di estendere i rapporti di collaborazione con le strutture didattiche;
- e) elaborazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale interno dei due Enti e/o a pubblici esterni;
- f) attività formative con relativa responsabilità didattica, rientranti nel percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale;
- g) attività formative con relativa responsabilità didattica nella formazione post laurea quali ad esempio attività dirette al superamento dell'esame di stato e/o attività formative nei master, nei corsi di formazione alta e permanente, nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione di ambito non medico;
- h) utilizzo di attrezzature laboratoristiche e specialistiche a fini di studio e di ricerca.

Art. 3

Per le finalità indicate nel presente Protocollo di Intesa, Università di Bologna e Arpa costituiscono un Comitato composto da rappresentanti designati dal Rettore dell'Università di Bologna e dal Direttore generale di Arpa. Il Comitato, preso atto delle collaborazioni in corso, predisporrà un Piano pluriennale delle iniziative e dei progetti, che le Parti potranno sviluppare, con il conferimento delle risorse necessarie e disponibili, negli ambiti di collaborazione di cui all'art. 2.

Art. 4

Per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione con l'Università di Bologna di cui al presente Protocollo di Intesa Arpa si avvarrà delle strutture della Agenzia. I Direttori dei Nodi di Arpa potranno essere di volta in volta delegati dal Direttore Generale alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Le Parti si impegnano, attraverso la stipulazione di singole specifiche convenzioni, ad attuare progetti riferiti agli ambiti di cui al precedente art. 2, lettere a), b), c). Tali convenzioni, proposte dalle singole Facoltà o Dipartimenti interessati e approvate dai rispettivi organi secondo la normativa vigente, dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto.

I rapporti di collaborazione riguardanti lo svolgimento dei tirocini e delle tesi di laurea presso le strutture Arpa (art. 2 lettera d), sono regolati dagli atti convenzionali già sottoscritti.

Per quanto riguarda i corsi formativi e di aggiornamento del personale, i rapporti di collaborazione nell'ambito di quanto previsto all'art. 2, lett. e) e h) fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, le Parti concordano che le suddette attività potranno essere definite attraverso uno scambio di lettere tra i Responsabili delle relative funzioni, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità delle singole strutture.

Nei casi indicati ai punti f) e g) le Parti concordano che, in forza del presente protocollo, l'Università – nell'ambito della propria offerta formativa - possa attribuire, in virtù del Regolamento di Ateneo n. 516/2009, la responsabilità

di attività didattiche ad esperti qualificati di Arpa. In tal caso l'Università formulerà le proprie richieste in merito all'esigenza di personale dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento didattico del corso e dal Regolamento per la disciplina degli incarichi di didattica D.R. 516/2009.

Qualora venga proposto da Arpa un unico nominativo per ogni attività didattica la struttura interessata verificherà il possesso delle adeguate competenze e specializzazioni necessarie per assumere la responsabilità dell'attività didattica. Nel caso vengano proposti dall'Agenzia più nominativi, la valutazione comparativa verrà effettuata dalla struttura didattica in conformità con il regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Bologna.

Il personale di cui sopra sarà designato per ciascun anno accademico dalla struttura didattica, senza oneri per la stessa e previo nulla osta dell'Ente di appartenenza. Gli incarichi sono rinnovabili con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo n. 516/2009.

Art. 6

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano,

così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

- il personale dipendente da Arpa impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di Arpa contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 7

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo gli obblighi a carico del Datore di Lavoro della struttura ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato e custodito presso la Struttura ospitante ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto attiene lo svolgimento dei tirocini e delle tesi di laurea presso le strutture Arpa (art. 2, lett. d).

Art. 8

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo il regime di titolarità e le modalità di sfruttamento e protezione dei risultati eventualmente scaturenti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente. Le Parti provvedono altresì a disciplinare nell'ambito delle dette convenzioni le modalità di pubblicazione e disseminazione dei risultati di interesse scientifico raggiunti nell'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2. Resta tuttavia sin d'ora inteso che ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche di cui al presente Protocollo, previa

comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione entro un termine da concordare specificamente per iscritto. Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna altresì sin d'ora dichiarare che i risultati sono stati realizzati nell'ambito delle attività del presente Protocollo.

Art. 9

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che gli fossero stati comunicati in virtù del presente Protocollo.

Art. 10

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

Art. 11

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza.

Allo scopo di assicurare la conclusione dei rapporti in essere al momento del recesso, la risoluzione del Protocollo non investe i rapporti pendenti in base agli accordi attuativi dello stesso.

Art. 12

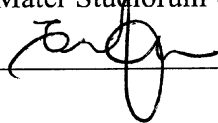
Il presente Protocollo è redatto in 2 (due) originali ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. Le spese di bollatura sono equamente suddivise tra le parti.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna,

Per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Rettore



Per Arpa

Il Direttore Generale

